

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INCREMENTO
DELLA PRODUZIONE LEGNOSA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, LETTERA e)
DELLA L.R. 27.11.2006, N. 24**

ART. 1

1. Nell'ambito delle funzioni trasferite alle Province, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi da parte dell'Amministrazione Provinciale di Udine, a favore di enti e imprese, singole o associate, per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento, aventi ciclo di permanenza inferiore a 15 anni, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese.

ART. 2

1. L'importo massimo ammissibile a contributo, non cumulabile con altre sovvenzioni, viene definito sulla base del computo metrico allegato al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

2. Il computo metrico di cui al comma 1, che quantifica i costi massimi ammissibili per l'impianto di un ettaro di pioppeto clonale, fissa il tetto massimo di spesa ad ettaro qualunque siano le specie forestali a rapido accrescimento impiegate, il sesto di impianto utilizzato e il numero di piante messe a dimora. Le lavorazioni agronomiche sono quelle normalmente praticate nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi prezzi di mercato.

3. Il computo metrico di cui al comma 1 tiene conto soltanto dei costi d'impianto delle specie a rapido accrescimento, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 43 ("imboschimento di terreni agricoli") e 45 ("imboschimento di terreni non agricoli") del Regolamento (CE) n. 1698 del 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

ART. 3

1. Per richiedere i contributi gli interessati devono produrre apposita domanda, debitamente sottoscritta, predisposta sull'apposita modulistica reperibile presso gli uffici provinciali o sul relativo sito internet e presentarla entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente alla seguente documentazione:

- a) visura catastale o equipollente dei terreni interessati all'impianto;
- b) copia dell'estratto di mappa con individuazione delle superfici interessate dall'impianto;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il titolo di precedenza di cui all'art. 7 comma 1 e indicante il numero di partita IVA del soggetto richiedente ed il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA;
- d) titolo di proprietà o documento attestante la disponibilità dei fondi oggetto di impianto per gli anni vincolati (8 anni dalla data di conclusione dei lavori) ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la medesima;

- e) certificato rilasciato dal Comune attestante il non contrasto dell'impianto da realizzare con gli strumenti urbanistici in vigore e la sua conformità alle norme vigenti in materia ambientale ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del richiedente attestante il non contrasto urbanistico e la conformità alle norme vigenti in materia ambientale;
- f) preventivo di spesa redatto in maniera analitica sulla base del computo metrico di cui all'allegato 1 al presente regolamento;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che per il medesimo intervento non sono stati richiesti né verranno richiesti in seguito altri contributi o provvidenze pubbliche;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento verrà realizzato nel rispetto delle distanze dai confini previste da codice civile e/o regolamento comunale;

ART. 4

1. Le domande di contributo vanno presentate al protocollo dell'Amministrazione Provinciale o inviate con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a r. entro il termine di cui al precedente articolo 3. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di spedizione delle posta elettronica certificata (PEC), ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

ART. 5

1. Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate o non predisposte sull'apposita modulistica reperibile presso gli uffici provinciali o sul relativo sito internet, l'Unità Organizzativa competente per l'istruttoria provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati, anche via posta elettronica certificata (PEC), l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

ART. 6

1. Le istanze pervenute sono assegnate all'Unità Organizzativa Politiche Agricole e Servizi Agroambientali che provvede ad ogni adempimento procedimentale nonché alla predisposizione del provvedimento finale entro il termine che verrà fissato ai sensi del 2° comma art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

1. Le domande, complete della documentazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, saranno inserite ai fini della concessione in una graduatoria suddivisa per categorie secondo il seguente ordine di precedenza: 1.Cooperative, 2. Coltivatori diretti e piccole aziende, 3. altre realtà (altre aziende agricole proprietarie o aventi la disponibilità giuridica dei terreni; enti pubblici).

2. All'interno di ognuna delle categorie indicate al comma precedente verrà data la priorità in graduatoria alle domande di finanziamento riguardanti le superfici di minore estensione, fermo restando il limite minimo di superficie pari ad 1 Ha, anche se derivante da appezzamenti non contigui. A parità di superficie, all'interno di ogni categoria, verrà data priorità alle domande anteriormente presentate sulla base dei criteri di cui al precedente art. 4 e, in caso di ulteriore parità, in base alla numerazione progressiva assegnata dal protocollo della Provincia di Udine all'atto del ricevimento. Per ogni annualità non potrà essere presa in considerazione più di una domanda presentata dal medesimo richiedente.

3. Le domande di aiuto presentate possono essere inserite in graduatoria soltanto se le risorse finanziarie disponibili per il regime di aiuto non sono esaurite.

4. A seguito della graduatoria di cui sopra approvata dalla Giunta Provinciale e delle comunicazioni di fine lavori presentate dai richiedenti ammessi a contributo, gli uffici provvederanno all'erogazione dei finanziamenti solo dopo aver effettuato le verifiche in loco circa le effettive superfici piantumate. All'esito delle verifiche, l'ufficio istruttore provvederà alla liquidazione fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie dell'anno di rispettiva competenza, potendo scorrere la graduatoria in caso di accertamento di eventuali difformità rispetto alla concessione.

5. Le domande presentate, inserite in graduatoria, ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie relative all'annata di competenza, potranno essere tenute in considerazione con carattere di priorità rispetto alle altre domande solo per l'anno immediatamente successivo sulla base di una apposita deliberazione della Giunta Provinciale nell'ambito delle strategie di settore.

ART. 8

1. L'entità del contributo concedibile non potrà superare la misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile per l'impianto sulla base e nei limiti delle voci e dei prezzi contenuti nel computo metrico allegato, qualunque sia la specie forestale a rapido accrescimento utilizzata. La percentuale di finanziamento potrà, comunque, subire annualmente delle modifiche in riduzione definite con la deliberazione di concessione da parte della Giunta Provinciale sulla base delle strategie di settore individuate dall'Ente.

2. L'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario nonché gli apporti in natura, costituiscono spesa ammissibile ai fini della concessione a condizione che:

- Si tratti di lavori riconducibili al normale esercizio delle attività agricole e forestali;
- Il costo preventivato sia analiticamente determinato in base alle voci presenti nel computo metrico di riferimento, con riferimento al prezzario allegato al presente regolamento e nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per lavori in economia";
- L'effettiva capacità operativa e organizzativa del richiedente per la specifica tipologia delle opere sia dichiarata da un professionista nell'ambito della perizia asseverata di cui all'articolo successivo;

3. In applicazione dell'art. 54, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1974/2006 ad operazione ultimata il contributo erogabile, non può superare il costo totale ammissibile, detratto l'apporto di lavoro proprio e di contributi in natura.

4. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti su terreni costituiti da tare o incolti e su terreni vincolati a livello ambientale ed urbanistico.
5. Sono altresì esclusi dal finanziamento i richiedenti che beneficiano di un sostegno al prepensionamento e gli impianti di alberi di Natale.
6. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti realizzati su terreni all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 74/409/CEE e 92/43/CEE.

ART. 9

1. Il contributo, nel suo importo globale, potrà in ogni caso essere ammesso a liquidazione solamente ad avvenuta presentazione, al termine dei lavori di impianto e comunque non prima di un anno dalla piantumazione, di idonea/e fattura/e degli acquisti e dei lavori d'impianto eseguiti debitamente quietanzata/e. La rendicontazione con fattura/e dovrà richiamare la superficie oggetto di richiesta ed elencare analiticamente tra tutte le voci di spesa ammesse dagli uffici quelle effettivamente sostenute. Qualora alcuni dei lavori siano eseguiti in proprio dal richiedente, ai fini della liquidazione del contributo andrà prodotta apposita perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato, contenente oltre quanto previsto nel precedente articolo, anche un prospetto analitico di calcolo delle quantità e del tipo di prestazione con l'applicazione di importi unitari inferiori o uguali a quelli inseriti nel prezzo allegato al presente regolamento. I beneficiari dovranno altresì sottoscrivere un piano di coltura e conservazione e rispettare le disposizioni in esso contenute.

2. Ai fini della liquidazione del contributo l'ufficio istruttore effettuerà una verifica circa la corretta esecuzione delle lavorazioni agronomiche, del corretto attecchimento delle piante ovvero dell'avvenuta sostituzione delle fallanze, dell'effettiva superficie piantumata comprensiva delle fasce di lavorazione, della densità d'impianto oltre alla provenienza o l'identità clonale dei materiali di riproduzione utilizzati ovvero dell'identificazione alla fonte nel caso di impianti Short Rotation Forestry da biomassa.

3. Ai sensi della Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 ed in particolare dall'art. 44 della stessa, in qualsiasi momento potranno essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

ART. 10

1. La semplice presentazione della domanda di contributo non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

2. I lavori oggetto di richiesta di contributo devono necessariamente essere iniziati dopo la presentazione della stessa e dopo che questa sia stata oggetto di concessione con deliberazione di Giunta provinciale.

ART. 11

1. I contributi di cui al presente regolamento vengono concessi esclusivamente per attività intraprese dopo che il regime sia stato istituito e che la Commissione europea lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE.
2. Gli effetti del presente regolamento decorrono a partire dalla data di approvazione del regime di aiuti contenuta nella relativa decisione della CE.
3. La Provincia di Udine sospenderà il pagamento dell'aiuto se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione europea finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

ART. 12

1. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono finanziate a titolo *de minimis* secondo quanto previsto dal regolamento Ce n. 1998/2006 e sulla base della valutazione e verifica da parte degli uffici incaricati della superficie effettivamente piantumata e delle lavorazioni agronomiche eseguite.

Allegato 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO

(costi d'impianto di PIOPPELO CLONALE con densità media paria a 280 piante/ha)

	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	Solo fattura	300,00	ha	1,00	-	300,00
2	Concimazione di fondo (letame o concimi trivalenti)	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicoltura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00
5	Tracciamento filari e segnature buche	0,51	0,60	pianta	280,00	142,80	168,00
6	Apertura buche	0,51	0,60	pianta	280,00	142,80	168,00
7	Acquisto pioppelle di 2 anni	Solo fattura	3,40	pianta	280,00	-	952,00
8	Messa a dimora di pioppelle di 2 anni	1,53	1,80	pianta	280,00	428,40	504,00
9	Totale lavori max (1+2+3+4+5+6+7+8)						2.717,00